

Bruxelles, 13 settembre 2021 (OR. en)

11767/21

Fascicolo interistituzionale: 2021/0287(NLE)

PECHE 306

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 settembre 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 545 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 545 final.

111 GOV ((2021) 5.45 G 1

All.: COM(2021) 545 final

11767/21 md

LIFE.2



Bruxelles, 10.9.2021 COM(2021) 545 final

2021/0287 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

IT IT

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero deve essere modificato per attuare il riporto del contingente UE inutilizzato di rombo chiodato per il 2020 nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono state elaborate secondo gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono coerenti con la normativa dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per la ragione seguente: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

Scelta dell'atto giuridico

Atto giuridico proposto: regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non applicabile.

Assunzione e uso di perizie

Non applicabile.

• Valutazione d'impatto

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

• Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile.

• Diritti fondamentali

Non applicabile.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non applicabile.

• Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La modifica proposta mira a modificare il regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, in particolare l'allegato VII, come descritto in prosieguo.

Nel 2020, secondo i dati dichiarati nella CGPM, la Bulgaria ha utilizzato l'83 % del suo contingente annuale per il rombo chiodato (ossia 62 tonnellate su 75). Analogamente, la Romania ha utilizzato il 93 % del suo contingente annuale per il rombo chiodato (ossia 70 tonnellate su 75). Ne consegue un utilizzo complessivo del contingente UE dell'88 % (ossia 132 tonnellate su 150). Di conseguenza, nel 2021 i quantitativi non pescati dall'UE corrispondono a circa 18 tonnellate.

Secondo il piano di gestione pluriennale della CGPM per il rombo chiodato, stabilito con la raccomandazione GFCM//41/2017/4 e modificato dalla raccomandazione GFCM/43/2019/3, in particolare il paragrafo 1, lettera e), "La sottoutilizzazione massima che una PCC può riportare in un dato anno non deve superare il 15 % del suo contingente annuale iniziale. Se lo stato dello stock è pessimo e il parere scientifico del gruppo di lavoro della CGPM sul Mar Nero raccomanda una riduzione della mortalità per pesca, il riporto di eventuali contingenti inutilizzati può essere vietato".

La richiesta dell'UE di riportare il contingente inutilizzato nel 2020 è stata presentata al comitato di conformità della CGPM (21 maggio 2021), che ha riconosciuto la situazione eccezionale creata dalla pandemia di COVID-19. La richiesta di riporto è stata inoltre discussa in seno al gruppo di lavoro della CGPM sul Mar Nero, in una riunione appositamente anticipata, nel luglio 2021. Il riporto è stato successivamente approvato dalla 44ª sessione annuale della CGPM.

La decisione adottata dalla CGPM deve pertanto essere attuata mediante una modifica del regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio.

La ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero, stabilita nel regolamento (UE) 2021/90, dovrebbe pertanto essere modificata per rispecchiare gli adeguamenti dei contingenti dell'Unione per il rombo chiodato decisi dalla CGPM nel 2021. La ripartizione delle possibilità di pesca derivanti da tale sottoutilizzazione dovrebbe essere effettuata in base al rispettivo contributo di ciascuno Stato membro alla sottoutilizzazione, senza modificare il criterio di ripartizione stabilito nel regolamento (UE) 2021/90 per quanto riguarda l'assegnazione annuale dei contingenti dell'Unione per il rombo chiodato ai suoi Stati membri. Entrambi gli Stati membri interessati, la Bulgaria e la Romania, condividono equamente le quote dell'Unione per il rombo chiodato, con un criterio di ripartizione corrispondente al 50 % delle quote dell'Unione per il rombo chiodato nel Mar Nero assegnato a ciascuno Stato membro.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero¹. Il regolamento attua nel diritto dell'Unione il piano di gestione del rombo chiodato adottato dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)² per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29).
- (2) Nel 2021, in occasione della sua 44ª riunione annuale, la CGPM ha adottato una decisione in cui rilevava che, nel corso del 2020, l'Unione europea non aveva pienamente sfruttato il proprio contingente per il rombo chiodato e approvava un riporto del contingente inutilizzato in considerazione della situazione eccezionale creata dalla pandemia di COVID-19. È pertanto opportuno attuare la decisione della CGPM nel diritto dell'Unione.
- (3) La ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero, stabilita nel regolamento (UE) 2021/90, dovrebbe pertanto essere modificata per rispecchiare gli adeguamenti dei contingenti dell'Unione decisi dalla CGPM. La ripartizione delle possibilità di pesca derivanti da tale sottoutilizzazione dovrebbe essere effettuata in base al rispettivo contributo di ciascuno Stato membro alla sottoutilizzazione, senza modificare il criterio di ripartizione stabilito nel regolamento (UE) 2021/90 per quanto riguarda l'assegnazione annuale dei TAC.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/90.
- (5) I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2021/90 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento relativamente ai limiti di cattura dovrebbero pertanto entrare in vigore quanto prima e applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2021. L'applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate e non sono state ancora esaurite.

-

Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 1).

Raccomandazione GFCM//41/2017/4, modificata dalla raccomandazione GFCM/43/2019/3.

Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Modifica del regolamento (UE) 2021/90

L'allegato VII del regolamento (UE) 2021/90 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente